

Condizioni contrattuali generali (CCG) di Merkle Holz GmbH

(ultimo aggiornamento: luglio 2009)

Condizioni contrattuali per i clienti privati (Consumatore ai sensi dell'art. § 13 del BGB codice civile tedesco ndr)

1.

Il pagamento va, in linea generale, effettuato in contanti senza deduzioni (né sconti né ribassi). Fintantoché sia stata concordata la spedizione ovvero fornitura di una determinata merce, la fornitura avviene contro pagamento di un forfait per i costi di trasporto relativi alla consegna a domicilio.

2.

In caso di difetti visibili/riscontrati la merce non va in alcun modo utilizzata né montata, pena la decadenza della garanzia.

3.

Il legno è un prodotto naturale e come tale va tenuto conto delle sue naturali caratteristiche, irregolarità e tratti distintivi. In particolare l'acquirente deve tener conto delle proprietà biologiche, fisiche e chimiche del prodotto sia al momento dell'acquisto sia durante il suo utilizzo. La gamma delle differenze di colore, struttura o altro all'interno della medesima tipologia di legno è caratterizzante del prodotto naturale legno e non costituisce pertanto motivo di eventuali reclami o di richieste di garanzia. In caso di dubbio chiedere parere ad uno specialista.

4.

In caso di colpa grave, in materia di responsabilità da prodotto, lesioni mortali, danni fisici o alla salute ovvero in caso di infrazione di uno o più doveri contrattuali fondamentali, risponderemo in base a quanto previsto dalla legge anche per quanto riguarda i nostri rappresentanti, il personale ausiliario e i commessi. Non si garantisce alcun risarcimento dei danni.

Fanno eccezione i casi in cui sia stata sottoscritta una garanzia ovvero sia stato assunto il rischio di approvvigionamento. Se la fornitura subisce dei ritardi, va concessa una proroga di 14 giorni.

5.

Con il presente documento La mettiamo a conoscenza del fatto che i suoi dati personali fornitici in ambito del rapporto contrattuale saranno elaborati nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal codice civile tedesco.

6.

Quanto fornito rimane di nostra proprietà fino a completo pagamento. In caso di ritardo nel pagamento, previo sollecito, ci riserviamo il diritto di recedere il contratto e riprenderci la merce.

Condizioni generali di fornitura e pagamento nel rapporto d'affari con i non-consumatori

1. Disposizioni aventi valore legale

1.1 Se non diversamente espressamente concordato, per quanto riguarda i rapporti commerciali, si applicano le presenti "condizioni generali di fornitura e pagamento" (CFP) per tutti i contratti, le consegne e tutte le altre prestazioni, incluse le eventuali consulenze che non siano oggetto di un contratto separato di consulenza, in conformità a quanto disposto dal BGB paragr. § 310 I. Valgono altresì in via complementare anche gli usi del commercio del legname, in particolare "gli usi di Tegernseer" nelle rispettive edizioni in corso di validità e relativi allegati e appendici (distribuiti su richiesta dell'interessato), purché essi non siano in contraddizione con quanto qui disposto.

1.2 Ci si oppone ad eventuali disposizioni non in linea con le presenti, in particolare alle disposizioni di acquisto del commerciante, ad eccezione del consenso espresso per il singolo caso.

1.3 Nell'ambito di un rapporto commerciale in corso tra commercianti o nel caso di disposizioni aggiuntive e modifiche, le CCG divengono parte del contratto anche qualora il commerciante non si sia esplicitamente espresso in merito alla loro applicazione.

2. Offerte e stipula del contratto

2.1 Le offerte contenute nei cataloghi e all'interno della documentazione di vendita del venditore (se non espressamente diversamente specificato) nonché quelle presenti su Internet non sono vincolanti, cioè sono semplicemente da intendersi come richiesta di presentazione di un'offerta.

2.2 Gli ordini sono da intendersi accettati contro conferma scritta del venditore ovvero contro immediata evasione a ricezione dell'ordine stesso. In tal caso la fattura vale come conferma dell'ordine.

2.3 Nel caso il venditore, in seguito alla stipula del contratto, dovesse venire a conoscenza di fatti, in particolare di ritardi nei pagamenti relativi a forniture precedenti, che porterebbero il commerciante medio a dedurre la sussistenza di un pericolo concreto di non percepire il corrispettivo dovuto causa mancanza di solvibilità, il venditore ha il diritto, previa scelta del commerciante di definire un termine congruo per il pagamento contestuale ovvero di fornire delle certezze necessarie, ovvero in caso di diniego di ogni collaborazione di recedere dal contratto, in qual caso le fatture di eventuali consegne avvenute divengono immediatamente pagabili.

3. Salvataggio dei dati

L'acquirente viene informato in questa sede del fatto che il venditore elabora i dati personali forniti nella stipula del contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa federale vigente in materia di protezione dei dati.

4. Fornitura, trasferimento del rischio e ritardo nei pagamenti

4.1 Il rischio è trasferito all'acquirente al momento della messa a disposizione da parte del venditore delle merci presso il luogo concordato per la consegna.

4.2 Sono consentite forniture parziali purché in quantitativi ragionevoli.

4.3 I tempi di consegna stabiliti sono da considerarsi scadenze inderogabili solo se espressamente concordati come tali.

4.4 Il termine di fornitura ed eventuali proroghe si prolungano per cause di forza maggiore e per tutti gli ostacoli non previsti ed entrati in gioco dopo la stipula del contratto che ne dovessero impedire la realizzazione e non causati dal venditore (in particolare anche guasti di funzionamento, scioperi, interruzioni o deviazioni del traffico), fintantoché tali ostacoli siano rilevanti ai fini della consegna dell'oggetto venduto. Lo stesso principio si applica anche qualora eventi della natura sopra descritta vadano ad ostacolare l'attività del fornitore del venditore e dei relativi sotto-fornitori.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'acquirente inizio e fine di detti eventi di ostacolo. L'acquirente ha il diritto di esigere dal venditore una dichiarazione ove questi esterni la sua volontà di recedere dal contratto ovvero effettuare la consegna nei termini stabiliti. Nel caso il venditore non effettui la dichiarazione immediatamente, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto. Nella fattispecie non sono previsti alcun risarcimento per i danni.

Le disposizioni sopracitate valgono allo stesso modo per l'acquirente, nel caso eventuali ostacoli subentrino in capo a questi.

4.5 Il venditore risponde per la fornitura tempestiva solo in riferimento ai propri ausiliari e commessi. Non è responsabile invece dell'operato degli ausiliari dei subfornitori in quanto essi non rientrano nel personale a lui facente capo. Il venditore è tuttavia tenuto a trasferire all'acquirente eventuali diritti che egli possa rivendicare nei confronti dei sub-fornitori.

4.6 Nel caso di ritardi nella fornitura, l'acquirente è tenuto a dichiarare, su richiesta del fornitore ed entro un termine congruo, se desidera pur sempre la merce ovvero se a causa dei ritardi desidera recedere dal contratto e/o preferisca un risarcimento dei danni anziché la merce stessa.

5. Pagamento

5.1 Se non diversamente pattuito, il prezzo di vendita diviene immediatamente e improrogabilmente pagabile al momento della ricezione della merce. Non vi è necessità di dichiarazione di messa in mora in quanto l'acquirente diviene automaticamente moroso allo scadere dei 30 giorni dalla data di ricezione della fattura e relativa scadenza.

5.2 Il pagamento in cambiali è ammesso solo se preventivamente e appositamente concordato. Cambiali e assegni sono accettati solo *solvendi causa*, si esclude il diritto alla compensazione. Nel caso di protesta per un assegno o cambiale il venditore ha diritto al pagamento contestuale dietro restituzione dell'assegno o cambiale.

5.3 In caso di mora valgono le disposizioni legali vigenti in materia. Gli sconti eventualmente concordati non sono garantiti qualora l'acquirente fosse in ritardo con il pagamento di forniture precedenti.

5.4 Nel caso l'acquirente sia messo in mora in seguito al sollecito (paragr. § 286 1 BGB) ovvero non incassi una cambiale alla scadenza, il venditore successivamente al sollecito ha la facoltà di riprendere possesso della merce ovvero di entrare all'interno del negozio dell'acquirente e portare via la merce stessa. Il venditore può inoltre impedire la rimozione della merce fornita. La ripresa di possesso non è da intendersi quale recesso dal contratto.

5.5 Si esclude il rifiuto di pagamento o morosità nel caso l'acquirente fosse a conoscenza del difetto ovvero di altro motivo di contestazione al momento della stipula del contratto. Non fa eccezione il caso di grave negligenza per la quale non sia venuta a conoscenza, a parte la circostanza in cui il venditore avesse taciuto il difetto ovvero altro motivo di contestazione allo scopo di aggirare l'acquirente ovvero il venditore avesse stipulato una garanzia per la natura dell'oggetto. Inoltre il diritto di ritenzione sul pagamento per difetti può essere esercitato solo in una determinata misura. Per quanto riguarda l'altezza la decisione spetta a uno specialista nominato dalla camera di commercio e dell'industria cui fa capo il venditore. A questi spetta altresì la decisione della ripartizione dei costi della sua prestazione in base al principio dell'equità.

5.6 Un preventivo è possibile solo sulla base di una richiesta riconosciuta dal venditore ovvero una richiesta di carattere legale.

6. Caratteristiche del legno

6.1 Il legno è un prodotto naturale e come tale va tenuto conto delle sue naturali caratteristiche, irregolarità e tratti distintivi. In particolare l'acquirente deve tener conto delle proprietà biologiche, fisiche e chimiche del prodotto sia al momento dell'acquisto sia durante il suo utilizzo.

Condizioni contrattuali generali (CCG) di Merkle Holz GmbH

(ultimo aggiornamento: luglio 2009)

6.2 La gamma delle differenze di colore, struttura o altro all'interno della medesima tipologia di legno è caratterizzante del prodotto naturale legno e non costituisce pertanto motivo di eventuali reclami o di richieste di garanzia.

6.3 In caso di dubbio chiedere parere ad uno specialista.

7. Ricorso in garanzia per i vizi della cosa, garanzia e responsabilità

7.1 Per i vizi della cosa il venditore risponde come segue, ai sensi dell'art § 434 del BGB:

L'acquirente è tenuto a verificare tempestivamente quantitativi e condizioni della merce ricevuta. Il ricorso per vizi visibili va effettuato entro 14 giorni mediante comunicazione scritta al venditore.

In caso di transazioni bilaterali tra commercianti le disposizioni da art. § 377 HGB rimangono valide.

Si rimanda inoltre agli "usi di Tegernseer".

7.2 Nel caso l'acquirente rilevi difetti della merce, egli non potrà effettuare alcuna operazione sulla merce, quindi né rivenderla né lavorarla, fino al momento in cui si sarà concordato come portare avanti il reclamo ovvero dopo audizione di testimone specializzato a futura memoria, nominato dalla camera di commercio avente sede nei pressi dell'acquirente.

7.3 In caso di contestazione giustificata, il venditore ha il diritto di stabilire la tipologia di adempimento successivo (fornitura sostitutiva, apporto di migliorie) nel rispetto della natura del difetto e degli interessi dell'acquirente.

7.4 Per i casi in cui risponde la garanzia del consumatore, l'acquirente è tenuto a informare tempestivamente il venditore.

7.5 I diritti di contestazione per i vizi della cosa scadono dopo 12 mesi. Fanno eccezioni i casi in cui la normativa del BGB art § 438 1 n. 2 (cantieri e cose per cantieri), art. 479 1 (diritto di azione di rivalsa) e art. 634 a. 1 n. 2 (difetto di costruzione) preveda tempistiche maggiori.

7.6 Per il diritto di risarcimento dei danni si applica quanto disposto dal paragrafo 8 (Limitazione generale della responsabilità)

8. Limitazione generale della responsabilità

8.1 Diritti di risarcimento danni e rimborso spese dell'acquirente (seguono: Diritti di risarcimento del danno), sono esclusi indipendentemente dal motivo legale, in particolare in presenza di inadempimento di obblighi derivanti da un rapporto di obbligazione o da trattazioni commerciali non autorizzate. Ciò non vale in caso di ricezione di una garanzia o del rischio di approvvigionamento. Ciò non vale nemmeno in caso di garanzia coattiva ad es. ai sensi della normativa sulla responsabilità del prodotto, in casi di colpa grave, di lesioni mortali, lesioni fisiche o alla salute ovvero lesioni di determinanti obblighi contrattuali. Il diritto al risarcimento dei danni per la lesione di determinanti obblighi contrattuali è tuttavia limitata a danni tipici e prevedibili, sempre che non si tratti di colpa grave o di lesioni mortali, fisiche o alla salute. L'inversione dell'onere della prova a svantaggio dell'acquirente non ha a che fare con questo punto.

8.2 La presente regolamentazione vale espressamente per l'acquirente.

9. Riserva della proprietà

9.1 Il venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce fino a pagamento interno del prezzo di vendita. Per merci sulle quali il venditore rivendica un rapporto commerciale in corso, rimangono di sua proprietà fino a che tutte le sue pretese nei confronti dell'acquirente e derivanti dal rapporto contrattuale inclusi gli oneri futuri, siano estinti contestualmente ovvero successivamente alla stipula di ulteriori contratti. Ciò vale anche nel caso in cui le rivendicazioni del venditore singole o nell'insieme siano state inserite in una fattura pagabile e il relativo importo sia stato tratto e riconosciuto.

Se in relazione al pagamento del prezzo di vendita per mano dell'acquirente viene ad instaurarsi una responsabilità cambiaria del venditore, la riserva di proprietà non si estingue prima dell'incasso della cambiale mediante l'acquirente in qualità di accettante. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, il venditore ha la facoltà di re-impossessarsi della merce dopo un sollecito mentre l'acquirente ha l'obbligo di cessione.

9.2 Se la merce soggetta al riservato dominio dall'acquirente viene elaborata e trasformata in un oggetto diverso, tale lavorazione è da intendersi effettuata per il venditore senza che in capo a questi sorga alcun obbligo, il nuovo oggetto diventa di proprietà del venditore. La lavorazione della merce che non appartiene al venditore diviene di proprietà per quest'ultimo in forza del rapporto preesistente con la merce prima della lavorazione. Se la merce soggetta al riservato dominio viene unita, subisce commistione o mescolamento alla merce non appartenente al venditore ai sensi degli artt. §§ 947 e 948 del BGB, il venditore diviene comproprietario ai sensi delle disposizioni di legge. Se l'acquirente acquisisce mediante unione, commistione o mescolamento la proprietà esclusiva, egli trasmette immediatamente al venditore la comproprietà in forza del rapporto del valore della merce soggetta al riservato dominio rispetto all'altra merce al tempo del collegamento, mescolamento o diluizione. L'acquirente ha in questi casi la proprietà o c-proprietà della cosa di spettanza del venditore, la quale va custodita ai sensi delle disposizioni di cui sopra a titolo gratuito.

9.3 Se la merce soggetta al riservato dominio viene alienata da sola o insieme ad altre merci non appartenenti al venditore, l'acquirente cede subito i crediti nascenti dall'alienazione per il valore della merce soggetta al riservato dominio con tutti i diritti accessori e rango; il venditore accetta la cessione. Il valore corrispondente alla merce soggetta al riservato dominio corrisponde all'importo fatturato dal venditore, tuttavia non compreso in un conto, fintantoché siano presenti diritti di terzi. Se la merce soggetta al riservato dominio si trova in comproprietà con il venditore, la cessione dei diritti sull'importo si estende all'importo corrispondente alla quota di comproprietà del venditore.

9.4 Se la merce soggetta al riservato dominio viene dall'acquirente inserito quale componente fondamentale di fondamenta, barche, strutture navali o aeree dell'acquirente stesso ovvero di terzi, l'acquirente prende possesso subito dei diritti facenti capo alla merce derivanti da detta alienazione sia in favore di terzi sia in favore di altri e soggetti a liquidazione per il valore della merce soggetta a riservato dominio con tutti i diritti accessori, inclusi il riconoscimento di un'ipoteca cauzionale e il grado; il venditore accetta l'alienazione. Si applicano altresì i paragrafi 9.3, comma 2 e 3.

9.5 L'acquirente è autorizzato e qualificato all'utilizzo o all'inserimento della merce soggetta al riservato dominio solo nelle attività commerciali previste e consolidate e solo nella misura per cui si è autorizzati ai sensi dei requisiti dei paragrafi 3 e 4 nel rispetto effettivo del venditore. Per altre disposizioni della merce soggetta a riservato dominio, in particolare per quanto riguarda costituzione in pegno o cessione di garanzia l'acquirente non ha alcun diritto.

9.6 Il venditore autorizza l'acquirente con riserva di revoca alla realizzazione dei crediti come da paragrafi 3-4. Il venditore non farà uso del mandato di riscossione finché l'acquirente non avrà espletato i suoi obblighi di pagamento anche nei confronti di terzi. Su richiesta del venditore l'acquirente è tenuto a nominare i debitori delle pretese nascenti e di mostrare a questi la cessione, il venditore è autorizzato a mostrare anche di sua propria iniziativa la cessione ai debitori.

9.7 Mediante misure di esecuzione coatta di terzi sulla merce soggetta a riservato dominio ovvero per le pretese da essa derivanti l'acquirente deve far pervenire al venditore la documentazione necessaria al dissenso.

9.8 Con la sospensione dei pagamenti e/o richiesta di apertura delle procedure di insolvenza si estingue il diritto di rivendita, per utilizzo o inserimento della merce soggetta a riservato dominio ovvero l'autorizzazione per la riscossione dei diritti nascenti; anche in caso di proteste per un assegno o cambiale si estingue il diritto di riscossione. Ciò non vale per i diritti dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

9.9 Se il valore delle garanzie indicate supera i crediti (eventi). Diminuzione di pagamenti anticipati o dilazionati) di più di 20 punti percentuali, il venditore ha l'obbligo a scelta o di trasferimento o di restituzione. Con la copertura di tutti i diritti del venditore nascenti dal rapporto contrattuale la proprietà sulla merce soggetta a riservato dominio e relativi diritti ad essa legati vengono trasmessi all'acquirente.

10. Lavori di costruzione

Per tutti i lavori di costruzione, montaggio incluso, vale la disposizione sui contratti d'appalto per i lavori di costruzione (VOB, sezioni B e C), nella versione valida al momento della stipula del contratto, sempre che l'incarico sia trasmesso da un partner contrattuale attivo all'interno dell'industria edile.

11. Diritto applicabile e foro competente

11.1 Luogo di adempimento e foro competente e diritto per le prestazioni e i pagamenti (inclusi i pagamenti a mezzo assegno e cambiale) nonché eventuali contenziosi tra le parti è la sede principale del venditore, fintantoché il commerciante acquirente è persona giuridica di diritto pubblico ovvero organismo sociale di diritto pubblico. Il venditore ha tuttavia il diritto di citare in giudizio l'acquirente anche presso la propria sede.

11.2 I rapporti tra le parti contrattuali sono regolati esclusivamente dal diritto vigente nella Repubblica Federale Tedesca, dal comitato per il diritto commerciale ONU.

12. Disposizioni finali

12.1 L'eventuale violazione di una o più delle presenti disposizioni delle disposizioni legali vigenti ovvero l'invalidità o lacunosità di una o più disposizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

I partner contrattuali si impegnano in tal caso a concordare una regolamentazione sostitutiva il più possibile vicina per intenti alla disposizione divenuta invalida.

12.2 In via integrativa trovano inoltre applicazione le disposizioni del codice civile e commerciale tedesco, purché esse non siano difformi dalle vigenti disposizioni del CFP ovvero gli usi di Tegernseer.